

**RISERVE
NELLA ESECUZIONE DEI
LAVORI PUBBLICI**

Premesse

E' opportuno prima di addentrarci nella specificità dell'argomento "riserve nell'esecuzione dei lavoro pubblici" definire un quadro generale all'interno del quale si muovono e vengono regolati i rapporti fra imprese in generale e clientela sia essa pubblica che privata anche se successivamente nel corso degli incontri ci limiteremo solo ad esaminare il discorso delle riserve in relazione alla loro applicabilità per i solo contratti con il pubblico.

Possiamo distinguere precisamente una contrattualistica così suddivisibile:

Contratto di appalto
Contratti di subappalto
Contratti di fornitura in opera

CONTRATTO DI APPALTO

E' il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

I soggetti contraenti sono in questo caso:

L' **Appaltante o committente**: che colui che richiede un lavoro o una prestazione.

L' **Appaltatore**: che è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Pertanto, fra committente e appaltatore viene stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità di esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

Normalmente i documenti che formano il contratto di appalto sono:

Il contratto di appalto vero e proprio

Il capitolato generale di appalto

Il capitolato speciale

I documenti tecnici

Sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va ad seguire ed ogni altro onere per dare il compimento dell'opera così come definita dal contratto compreso gli oneri penali quando regolati ed il rispetto della normativa di sicurezza.

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

E' un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante la stessa committente debba darne l'autorizzazione.

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

I soggetti contraenti sono in questo caso:

L' Appaltatore: che è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Il Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Anche questo contratto è articolato e comprende come nel contratto fra committente ed appaltatore principalmente l'oggetto dell'opera da compiere,

- le modalità di esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

Il contratto di subappalto richiama in genere quali documenti sostanziali

Il capitolato generale di appalto

Il capitolato speciale

I documenti tecnici

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE

L'art. 7 del D.Lgs 626/94 al punto a) richiede che il datore di lavoro committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata. La modificata concezione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, introdotta proprio dal D.Lgs 626/94 (intesa non più come sola applicazione di norme bensì come acquisizione di capacità organizzative e gestionali per la programmazione della prevenzione in azienda) fa sì che anche l'interpretazione del concetto di requisito tecnico-professionale sia attualizzato e reso più consono alle esigenze introdotte dal decreto stesso.

In pratica l'identificazione del requisito non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica di possesso di iscrizione alla Camera di Commercio), ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente. In altre parole si concretizza nella capacità dell'appaltatore di realizzare sicurezza.

Pertanto, la capacità di prevalutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere. Detta valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera.

Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.).

L'acquisizione di queste informazioni è inoltre elemento necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente attuare; un possibile esempio di scheda, sui requisiti tecnico-professionali, da predisporre per il committente è illustrato nell'allegato 1.

Indipendentemente da ciò il problema dei requisiti tecnico-professionali è già trattato all'art. 8 della L. 109/94 per l'esecuzione dei pubblici appalti. A questi si può fare eventualmente riferimento se l'opera da eseguire è particolarmente onerosa e impegnativa.

Altri requisiti che l'appaltatore deve possedere, nel caso di esecuzione, manutenzione o trasformazione di particolari impianti sono quelli specificati nella legge 46/90 (e relativo regolamento di attuazione contenuto nel DPR 447/91) all'art. 3 e seguenti; questi garantiscono il committente esclusivamente sulla esecuzione degli impianti citati nella legge stessa, e che devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme di buona tecnica.

Infine possono costituire titolo preferenziale, ai fini della definitiva attribuzione dell'appalto o contratto d'opera, la predisposizione di documentazione inerente:

- i profili professionali delle maestranze impiegate;
- il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza.

In caso di subappalto, l'appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il committente ha verificato l'idoneità dell'appaltatore stesso; fa comunque eccezione l'esecuzione di lavori pubblici per i quali, invece, il committente deve verificare anche l'idoneità dei subappaltatori (art. 34 Legge 109/94)

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE

Questo obbligo del committente, espresso in precedenza nell'art. 5 del DPR 547/55 e relativo ai soli lavoratori autonomi, viene ora esteso nel D.Lgs 626/94 a tutte le tipologie di appaltatori.

Le informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.

Queste possono essere sinteticamente riassunte in informazioni relative:

ai **rischi specifici** esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine e impianti, prevenzione degli incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, ecc.);
alla **presenza o assenza** dei lavoratori del committente durante l'esecuzione dei lavori;
all'utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
alla eventuale **collaborazione** dei lavoratori del committente all'esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dell'opera, qualora questa evolva in modo diverso dal previsto (ad esempio per necessità o modifiche intervenute in corso d'opera) e modificando l'utilizzazione e l'organizzazione dei luoghi di lavoro (eventuale accesso non previsto ad aree controllate), le informazioni fornite dal committente devono essere aggiornate in modo che l'appaltatore possa riformulare la relativa valutazione dei rischi.

L'allegato 2 mostra un esempio di scheda che può essere predisposta per fornire in modo puntuale ed organico le informazioni; la naturale collocazione di questa documentazione può essere il capitolato d'appalto (documento che contiene le norme che regolano il contratto d'appalto). La scheda può essere usata inizialmente anche in fase di predisposizione delle gare di appalto, ignorando eventualmente quelle parti che hanno carattere di riservatezza; successivamente, al momento della definizione del contratto, queste dovranno essere integrate.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO FRA DATORI DI LAVORO COMMITTENTI E APPALTATORI

La cooperazione, fra lavoratori di diverse imprese nello svolgimento di un lavoro in un stesso ambiente, è una prassi consolidata da tempo e legata alla naturale socializzazione che si crea fra le persone; questa si attua molto spesso attraverso l'uso promiscuo di attrezzature. L'art. 7 del D.Lgs 626/94, nel riconoscere in modo implicito questa situazione, chiede che la cooperazione e la collaborazione non siano esclusivamente limitate alla sola realizzazione dei lavori ma anche estese alla prevenzione dei rischi sul lavoro; inoltre ai datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) viene chiesto di informarsi reciprocamente sull'andamento della situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute e di intervenire per eliminare quei rischi dovuti, come negli appalti scorporati o promiscui, alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e all'uso comune delle attrezzature. Qualunque sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve essere comunque attuato attraverso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

COORDINAMENTO E COOPERAZIONE SVOLTI DAL COMMITTENTE DATORE DI LAVORO

In base all'art. 7 del D.Lgs 626/94 la consistenza degli obblighi del committente, nei confronti dell'appaltatore, viene ad assumere una portata più ampia rispetto all'art. 5 del DPR 547/55.

Ora il committente non può più limitarsi ad "informare l'appaltatore dei rischi presenti in ambiente di lavoro" trascurandone poi nel seguito la concreta gestione della sicurezza. Quindi in base al comma 3 deve promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

Emerge quindi la chiara volontà del legislatore di determinare una maggiore responsabilizzazione del committente nel rapporto con l'appaltatore sugli aspetti di sicurezza del lavoro di quest'ultimo, sciogliendo di fatto qualsiasi equivoco sulla presunta possibilità di "non ingerenza" del committente che spesso ha favorito condizioni di rischio per assenza di organizzazione del complessivo lavoro delle più imprese contemporaneamente presenti. Il nuovo ruolo del committente non ha certo le caratteristiche di una "ingerenza" quanto piuttosto quelle di una concreta e fattiva collaborazione (cooperazione) e di coordinamento per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Questa volontà era già in parte precedentemente emersa nella Legge 55/90 all'art. 18, dove pur con campo di applicazione limitato agli appalti pubblici e con finalità diverse dalla sicurezza, ma comunque positive anche per quest'ultima, il committente era posto al centro di una rete di relazioni con gli appaltatori nella quale doveva svolgere una vera e propria attività di controllo sugli obblighi (contributivi, previdenziali, assicurativi) di questi ultimi.

Di conseguenza, si impone un coordinamento e una cooperazione tra le varie imprese, per evitare che l'attività di una esponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti delle altre. L'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.

Un efficace coordinamento presuppone quindi sia la determinazione di opportune regole di comportamento, sia la programmazione degli interventi di prevenzione, sia l'organizzazione della necessaria vigilanza anche attraverso una verifica della concreta attuazione delle misure di sicurezza.

Ad esempio una possibile modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione, può essere effettuata (riferendosi ad esempio: all'art. 22 parte III della Circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82 sui prefabbricati; all'art. 18 della legge 55/90; all'art. 12 del D.Lgs 494/96) predisponendo un piano "antinfortunistico", o di "sicurezza", o di "coordinamento" costituito:

- da un **piano di lavoro**, dettagliato e concordato con gli appaltatori, completo di una chiara descrizione delle modalità di lavoro, della loro successione cronologica e delle attrezzature utilizzate;
- dalle **procedure di sicurezza** da adottare, associate alle varie fasi di lavoro, fino al completamento dell'opera. Le procedure di sicurezza devono prevedere:
 - tutte le soluzioni da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori svolti sia dalle ditte appaltatrici (se più di una) che fra quelli svolti da queste e la ditta committente;
 - le modifiche ed integrazioni (se necessarie) dei piani di emergenza;
- dal **flusso delle informazioni** che deve essere garantito fino alla fine dei lavori. Il puntuale flusso delle informazioni permette non solo di aggiornare, se necessario e per tutte le modifiche intervenute in corso d'opera, il piano di lavoro ma di ridefinire correttamente, con l'evolversi dei lavori, le valutazioni dei rischi formulate e le procedure di sicurezza adottate.

Il piano deve essere periodicamente verificato ed aggiornato mediante "riunioni di coordinamento" condotte fra committente, appaltatori e relativi rappresentanti dei lavoratori; la periodicità delle riunioni deve essere definita nel "piano di coordinamento" in base alla durata dei lavori, e documentata per iscritto.

In questo modo viene a determinarsi una "pluralità" di intervento sulla prevenzione che può ridurre drasticamente i rischi avendo il committente la responsabilità di vigilanza ma non l'interesse dell'appaltatore a risparmiare sulla sicurezza.

L'ART. 7 DEL D.LGS 626/94 E IL D.LGS 494/96

Il D.Lgs 494/96, relativo al recepimento della direttiva 92/57 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, introduce, a carico del datore di lavoro committente, ulteriori obblighi nel caso in cui l'affidamento di lavori preveda l'attivazione di un cantiere temporaneo o mobile (come definito dal decreto) avente le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3, del decreto stesso.

Fra questi obblighi particolare importanza riveste la predisposizione del **piano di sicurezza e coordinamento** (art. 12, D.Lgs 494/96) costituito essenzialmente:

- • da una relazione tecnica
- • dalle misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi

- dalle prescrizioni operative correlate sia alla complessità dell'opera da realizzare che alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione
- dai criteri e modalità di utilizzazione di impianti comuni (committente e appaltatore) quali infrastrutture, mezzi logistici e sistemi di protezione collettiva.

In questo specifico caso, e solo in questo, cioè quando è prevista la redazione di un piano di sicurezza e di coordinamento (e la relativa nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) e contestualmente si verifica l'accettazione/gestione dello stesso da parte delle imprese (art. 9 D.Lgs 494/96) che concorrono alla realizzazione delle opere, il legislatore considera ottemperati gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs 626/94, relativi rispettivamente alle informazioni e al coordinamento e cooperazione, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 4 sulla valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda, invece, il coordinamento (art. 7, comma 3, D.Lgs 626/94), sempre nel caso si configurino le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs 494/96, la necessità e l'obbligatorietà di effettuazione vengono rafforzate. Le modalità di coordinamento e gli strumenti proposti si trasformano in veri e propri obblighi e oneri, sempre a carico del datore di lavoro committente, che vanno a completare il già citato piano di sicurezza e coordinamento (per la cui stesura si rinvia a linee guida relative al D.Lgs 494/96, pubblicate in questa stessa collana).

Infine in tutti i restanti casi, cioè nell'attivazione di cantieri di modeste dimensioni non rientranti nell'ambito dell'art. 3 del D.Lgs 494/96, continuano a permanere tutti gli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lgs 626/94; tale interpretazione è peraltro confermata dalla circolare n. 30 del 5/3/98 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

VERIFICA DELL'ORGANO DI VIGILANZA

Risulta abbastanza chiaro, da quanto finora esposto, che un'accurata gestione del rapporto committente-appaltatori in merito all'applicazione dell'art. 7 D.Lgs 626/94, oltre ad incidere considerevolmente sulla realizzazione delle condizioni di sicurezza sul lavoro, può risultare oggetto di verifica per l'organo di vigilanza.

Infatti la corretta predisposizione e adozione documentata di strumenti e modalità operative quali l'identificazione dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore, l'insieme delle informazioni fornite dal committente agli appaltatori, le modalità di coordinamento svolte dal committente o di cooperazione fra datori di lavoro, costituiscono elemento di rilievo in sede di accertamento, in particolare in occasione di infortunio sul lavoro, da parte dell'organo di vigilanza.

I DOCUMENTI CONTABILI.

Esattamente come quella aziendale, anche la contabilità di cantiere è articolata in un insieme di scritturazioni contabili, alcune destinate a raccogliere le informazioni ed altre finalizzate, invece, ad operare una sistematizzazione di tali notizie.

Ai sensi di legge, la contabilità è articolata nei seguenti documenti:

- 1. giornale dei lavori;**
- 2. libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;**
- 3. liste settimanali;**
- 4. registro di contabilità;**
- 5. sommario del registro di contabilità;**
- 6. stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.);**
- 7. certificati per il pagamento delle rate di acconto;**
- 8. conto finale.**

La responsabilità per la tenuta delle scritture contabili compete al direttore dei lavori il quale, peraltro, può delegarne la predisposizione – pur mantenendo piena responsabilità per i danni eventualmente derivanti ai propri ispettori di cantiere, i documenti contabili aventi valenza riassuntiva sono soggetti a visto da parte del R.U.P.. Salve le puntualizzazioni che verranno indicate nei seguenti paragrafi, vige il principio in forza del quale soltanto quest'ultima categoria di scritture sia idonea, se non tempestivamente opposta da parte dell'appaltatore, ad annullare le sue eventuali ulteriori pretese economiche.

In linea generale si può dire che le scritturazioni aventi questa particolare caratteristica “impeditiva” in danno dell'appaltatore sono quelle oggetto di sottoscrizione da parte del direttore dei lavori e, nei casi previsti, da parte dell'appaltatore stesso, ossia:

- **i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;**
- **il registro di contabilità;**
- **il conto finale.**

LE RISERVE

Nel corso dell'esecuzione delle opere possono insorgere controversie tra l'appaltatore e l'Amministrazione committente, che si traducono poi in pretese del primo verso l'Amministrazione, ma anche in pretese del committente verso l'appaltatore.

A tale scopo assumono grande importanza, agli effetti dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti, le specifiche norme sulla contabilità dei lavori, la quale deve procedere dall'accertamento e dalla registrazione nei documenti contabili di tutti i fatti che producono spese per l'esecuzione delle opere. Questi fatti includono le “riserve” dell'appaltatore.

Le controversie che possono instaurarsi tra l'impresa e l'Ente Committente riguardano moltissimi argomenti, tra i quali si citano quelli più comuni:

- consegna dei lavori con situazioni dei luoghi diversa da quella prevista dal progetto ;
- sospensione illegittima dei lavori;
- ritardata ripresa dei lavori;
- divergenze sulle registrazioni contabili delle opere, per quanto riguarda sia le quantità sia l'applicazione dei prezzi unitari stabiliti nel contratto;
- difetti del progetto esecutivo con necessità di varianti;
- imprevisti nell'esecuzione per sopravvenienze ostative;
- mancata collaborazione del Committente;
- varianti disposte in modo illegittimo dal Committente;
- computo del tempo previsto in contratto per l'ultimazione dei lavori;
- ritardi nel compimento delle opere e le eventuali penalità applicate;
- risultanze del collaudo tecnico amministrativo;

Dette pretese si chiamano in genere “riserve”, anche se il termine più esatto sarebbe “domande”. La *riserva* ha lo scopo di accertare i lavori contabilizzati, le cause di sospensione dei lavori ritenute illegittime eccetera, in forma condizionata e non definitiva ai fini contrattuali e normativi, in modo da consentire all'appaltatore di potere successivamente esplicitare le proprie riserve o le proprie domande quale forma di contestazione per gli interessi che si ritengono lesi dall'operato amministrativo della stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori. Le *domande* invece sono i maggiori compensi o indennizzi, precisamente motivati, richiesti dall'appaltatore. Si fa rilevare che le domande non necessariamente devono essere precedute dalle riserve in quanto possono essere apposte immediatamente dall'appaltatore in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità.

Quindi l'appaltatore può scrivere subito le sue richieste contestualmente alla firma. Ma può non essere preparato a formulare le sue pretese in quel momento, per cui deve indicare prima della firma la dizione “con riserva”. In questo caso entro 15 giorni deve inserire nel registro di contabilità le sue

“domande”. Nel caso in cui l'appaltatore firmi senza riserva il Registro di contabilità, ovvero lo abbia fatto con riserva senza poi esplicitare le domande nei tempi e nei modi prescritti, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le norme prevedono un procedimento formale e vincolato da parte dell'appaltatore, cui è imposto l'onere di contestare immediatamente le circostanze che sono suscettibili di un aggravio di costi rispetto ai compensi contrattuali previsti. L'appaltatore, è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza potere sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le domande dell'appaltatore devono quindi:

1. Essere tempestive rispetto ai fatti che si contestano;
2. Esporre le ragioni di ciascuna domanda;
3. Indicare gli importi di compenso cui crede aver diritto;

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, esse devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva deve essere effettuata in via definitiva e senza la possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Lo scopo di questa stringente normativa in capo all'appaltatore è triplice:

- Consentire all'amministrazione la tempestiva verifica delle contestazioni;
- Consentire all'amministrazione di tenere sotto controllo la spesa dell'appalto, perché essa dispone di fondi stanziati in base ad un preciso capitolo di bilancio se è un finanziamento statale, regionale o altro organo pubblico, ed evidentemente il supero della spesa porrebbe dei gravi problemi. Potrebbe quindi porsi la necessità dell'eventuale integrazione dei mezzi finanziari per completare le opere.
- Consentire altre determinazioni dell'amministrazione, come ad esempio la risoluzione unilaterale del contratto nel caso di un notevole superamento dell'importo stanziato.

E' stato accennato in precedenza di riserve inserite nel registro di contabilità. In realtà la Legge prescrive genericamente che le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul “primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore”. In base al suddetto disposto normativo appare ovvio che l'appaltatore scriverà la tempestiva riserva con la relativa domanda al cessar del fatto pregiudizievole e non al suo insorgere poiché soltanto dopo la cessazione egli sarà in grado di quantificare esattamente le sue pretese.

Rispondono a tale disposizione, ad esempio il verbale consegna lavori, il verbale di sospensione e ripresa dei lavori. In ogni caso deve trattarsi di atti per i quali è prevista la sottoscrizione da parte dell'impresa.

Di grande importanza è comunque quanto prevede il succitato Capitolato Generale, sempre all'art. 31 dopo quanto sopra prescritto, stabilisce che in ogni caso, a pena di decadenza, “le riserve devono essere iscritte anche nel Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”. Ne consegue che tutte le riserve e le domande dell'appaltatore, in qualunque documento inserite, devono poi confluire nel Registro di Contabilità, il quale quindi non deve contenere solo le domande in esso formulate, ma tutte indistintamente le domande dell'appaltatore, anche se formulate in altri documenti.

Oltre agli obblighi in capo all'appaltatore sopra detti, è necessario inoltre che tutte le riserve siano confermate nel conto finale, che altrimenti si considerano abbandonate. L'eccezione a queste disposizioni vale naturalmente per quelle riserve che siano state definite nell'accordo bonario. Inoltre nel Conto finale non possono essere formulate domande che abbiano oggetto ed importo diversi da quelle inserite nel Registro di Contabilità. Peraltro questa disposizione può avere la sua

eccezione, quando, ad esempio, si tratti di fatti intervenuti dopo la chiusura del registro di Contabilità.

Per questo motivo il governo ha emanato il D.Lgs. 12 Aprile 2006 numero 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che quindi riunisce in un unico testo le materie che in precedenza erano trattate da diverse leggi, includendovi non solo i Lavori Pubblici, ma anche i lavori nei settori esclusi e le prestazioni di servizi e forniture.

Il “Codice”, che ha avuto ulteriori integrazioni successive, non si riferisce pertanto ai soli Lavori Pubblici ma a tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

DECADENZA DELLE RISERVE

Le ipotesi di decadenza delle riserve e delle domande dell'appaltatore, con riferimento alle vigenti disposizioni normative, si possono manifestare nei seguenti casi:

1) sottoscrizione del registro di contabilità senza formulazione di domande e/o riserve;

2) mancata sottoscrizione del registro di contabilità entro i termini prescritti dall'art. 165, commi 1 e 2 e 3, del Regolamento n. 554/1999

Art. 165 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)

1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

3) sottoscrizione del registro di contabilità con riserva cui non fa seguito la sua esplicitazione entro i successivi 15 giorni come previsto dall'art. 165, comma 3, del Regolamento n. 554/1999;

4) formulazione tardiva della domanda (per esempio, nello stato di avanzamento successivo a quello al quale si riferisce il fatto contestato) nel registro di contabilità;

5) domanda inefficace in quanto priva dei presupposti giuridici;

6) mancata conferma delle riserve, eventualmente non risolte in corso d'opera, all'atto della sottoscrizione del conto finale.

In sintesi, nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato (nel momento in cui gli viene presentato) il registro di contabilità nel termine previsto oppure lo abbia fatto con riserva ma senza esplicitare le sue riserve in modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che a essi si riferiscono.

RINUNCIA ALLA RISERVE

L'appaltatore fino alla data di sottoscrizione del conto finale può unilateralmente, in qualsiasi momento, far decadere esplicitamente o implicitamente le riserve e le domande formulate durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando quindi a ogni pretesa. Chiaramente, al termine dei lavori, non confermando le riserve o le domande nel conto finale dichiara palesemente di rinunciarvi in quanto ne permette la decadenza.

GLI ATTI IDONEI PER L'ISCRIZIONE DELLE RISERVE REGOLE GENERALI

L'apposizione delle riserve non è limitata ai soli elementi di natura puramente contabile ma va riferita a tutti i fatti determinanti una spesa, anche se originati da una colpa della stazione appaltante, sempre che si risolvano in comportamenti incidenti direttamente sull'esecuzione dei lavori e quindi inerenti al rapporto contrattuale.

L'art. 165 del Regolamento n. 554/1999 disciplina l'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, mentre il capitolato generale d'appalto afferma che le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle. Si ammette quindi la possibilità di avanzare le pretese inizialmente in atti diversi quali il registro di contabilità. Può accadere, infatti, che tra l'evento considerato pregiudizievole dall'appaltatore e la sottoscrizione del registro di contabilità si redigano altri atti relativi all'appalto che possono costituire una sede idonea della domanda. Con riferimento al Regolamento, rientrano in tali fattispecie:

- a) il verbale di consegna dei lavori: che, qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna;
- b) le liste settimanali e il conto finale: prevedendo la sottoscrizione dell'appaltatore, oltre che nel registro di contabilità, anche nel conto finale e nelle liste settimanali, li qualifica come possibile sede di apposizione delle riserve;
- c) i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori: le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
- d) il verbale di ultimazione dei lavori: la sottoscrizione di tale atto da parte del direttore dei lavori in contraddittorio con l'appaltatore costituisce un'altra possibile sede della sottoscrizione delle domande o delle riserve;
- e) il conto finale: in sede di conto finale la conferma delle riserve, se già esplicita nel registro di contabilità, può essere sinteticamente richiamata con un chiaro intendimento dell'appaltatore di mantenere ferme le riserve stesse;
- f) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecuzione), limitatamente alle risultanze e alle operazioni di collaudo: è da rilevare che non è corretta la redazione dell'atto unico di collaudo perché l'appaltatore non deve conoscere i contenuti della relazione di collaudo che è giustificativa soltanto nei confronti della stazione appaltante ai fini delle risultanze del collaudo.

LA CONSEGNA DEI LAVORI

IL VERBALE DI CONSEGNA

In seguito all'apposita comunicazione prevista dal Regolamento 554/1999, il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori redigendo, in contraddittorio con l'appaltatore, l'apposito verbale che consente all'appaltatore di prendere possesso delle aree interessate dalle opere.

Il verbale di consegna è l'unico atto in grado sia di segnare la data di inizio dei lavori e quella della loro ultimazione, sia di consentire l'immissione in possesso delle aree su cui deve sorgere l'opera e l'installazione del cantiere, pertanto, in assenza di formale consegna dei lavori, le dette conseguenze non possono essere dimostrate.

CONTENUTI

Il processo verbale di consegna, secondo 554/1999, deve contenere i seguenti dati:

- a) le condizioni e le circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e caposaldi;
- b) le aree, le cave, i locali e i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per potere in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono essere compiuti i lavori sia libera da persone e cose e, in ogni caso, dichiara che lo stato sia tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. La dichiarazione si ritiene che debba essere attribuita all'appaltatore che può:
 - 1) rifiutare in toto la consegna dei lavori qualora gli impedimenti siano tali da precludere o impedire significativamente la esecuzione dei lavori;

2) apporre nel verbale la specifica riserva circa gli impedimenti ostativi e il loro effetto limitativo sulla piena esecuzione dei lavori.

Quest'ultimo caso consente all'appaltatore la richiesta di un congruo termine suppletivo, commisurato al ritardo prodotto dagli impedimenti, e il risarcimento dei danni prodotti per la mancata produzione rispetto al programma esecutivo. La riserva, per evitarne la decadenza, deve essere formulata dall'appaltatore nel registro di contabilità secondo i modi prescritti, indicando le ragioni e la somma richiesta a titolo di risarcimento. Chiaramente la quantificazione dei danni subiti può avvenire solo dopo la esecuzione dei lavori.

Effettuato il tracciamento e collocati picchetti, caposaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari,

l'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei caposaldi.

DIFFERENZE RISCONTRATE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI TRA LO STATO DI FATTO E QUELLO DI PROGETTO.

Il direttore dei lavori, è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. In caso di conformità tra lo stato di fatto e le previsioni del progetto esecutivo può procedere alla consegna dei lavori, riportando la dichiarazione di eseguibilità.

Durante le operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori riscontra delle differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo non deve procedere alla consegna e deve riferirne immediatamente al responsabile del procedimento, indicando:

1) le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche;

2) i provvedimenti da adottare (per esempio, l'adeguamento del progetto esecutivo).

La fattibilità del caso 2) dipende dal tempo necessario per l'adeguamento del progetto rispetto all'arco di tempo che rimane per la scadenza dei termini naturali di consegna dei lavori.

Qualora l'appaltatore intenda fare valere le pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare la riserva sul verbale di consegna.

DISPONIBILITA' DELLE AREE E OBBLIGO DELLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI

Ai fini della consegna dei lavori e della conseguente loro esecuzione è fondamentale assicurare all'appaltatore la piena disponibilità delle aree interessate.

L'obbligo contrattuale di garantire all'appaltatore la possibilità giuridica di eseguire i lavori affidati comporta per la stazione appaltante l'assicurarsi preventivamente della disponibilità delle aree sulle quali devono essere realizzati i lavori, superando gli eventuali ostacoli che insorgono, in fatto e in diritto, per effetto dell'opposizione di terzi.

Il grave ritardo nel mettere a disposizione le aree sulle quali devono essere compiuti i lavori viola i doveri di cooperazione e di buona fede della stazione appaltante, avendo come conseguenza il diritto di risarcimento del danno da parte dell'appaltatore.

La situazione derivante dalla mancata consegna di tutte le aree interessate dai lavori in appalto è riconducibile ai cosiddetti fatti continuativi, ossia a quelle situazioni perduranti la cui maggiore onerosità può essere determinata solo al momento della loro cessazione.

LA SOSPENSIONE LAVORI

La sospensione dei lavori può essere ordinata soltanto dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento nelle circostanze di seguito:

1) dal direttore dei lavori nei casi di:

- avverse condizioni climatiche;
- cause di forza maggiore;
- circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori.

2) dal responsabile del procedimento nei casi di:

- ragioni di pubblico interesse;

- ragioni di necessità.

SOSPENSIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE

La richiesta di sospensione temporanea dei lavori può essere avanzata dall'appaltatore, quale responsabile della corretta esecuzione dell'opera, quando riconosca che cause esterne possono inficiarla. Egli può segnalare la presunta situazione alla stazione appaltante affinché questa adotti il provvedimento di sospensione, ma in nessun caso lo stesso appaltatore può sospendere i lavori se non per cause tecniche o di forza maggiore o impedimenti obiettivi.

SOSPENSIONE DISPOSTA DAL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Nel caso il direttore dei lavori non rivesta il ruolo di coordinatore per l'esecuzione e qualora la violazione delle prescrizioni del piano di sicurezza o particolari condizioni in cui si svolgono le lavorazioni può pregiudicare la salute fisica dei lavoratori e a ciò non può porsi rimedio con un semplice e immediato ordine di servizio, l'art. 5, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 494/1996, prevede l'obbligo per il coordinatore per l'esecuzione di sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

LE CAUSE DI SOSPENSIONE LEGITTIMA IPOTESI DI SOSPENSIONE

La legittimità della sospensione è condizionata alla sussistenza di esigenze obiettive di necessità pubbliche, sia pure discrezionalmente apprezzate, e non all'interesse proprio dell'amministrazione appaltante, sicché è da escludere che ricorra la situazione ipotizzata dalle norme quando la sospensione è originata da circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori.

Le ipotesi di sospensione legittima sono per seguenti motivazioni:

- ragioni di pubblico interesse o di necessità;
- avverse condizioni climatiche;
- cause di forza maggiore;

CIRCOSTANZE IMPREVISTE A CUI NON SI PUO' RICONOSCERE IL CARATTERE DI IMPREVEDIBILITA'

In merito ai contratti emerge una tendenza diffusa a confondere i due termini indicati nella norma fino a sovrapporli e a fare assumere loro il medesimo significato. A titolo esemplificativo, si elenca alcune fattispecie di circostanze imprevedute nelle quali non può riconoscersi il carattere della imprevedibilità, ossia:

- esigenze manifestate in corso d'opera dall'ente usuario dell'immobile oggetto dei lavori;
- interferenze tra i lavori in corso di esecuzione e altre opere a farsi o preesistenti;
- adempimenti propedeutici all'acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta, ecc. o, più in generale, alla esecuzione proficua dei lavori;
- necessità di introdurre varianti tecniche e/o prevedere nuove lavorazioni;
- problemi organizzativi della stazione appaltante.

LE CAUSE DI SOSPENSIONI ILLEGITTIME

La Legge stabilisce che le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause non legittime sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore al riconoscimento dei danni prodotti.

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI DANNI

La Legge dispone che, il danno derivante dalla sospensione illegittimamente disposta debba essere quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) le spese generali infruttifere, detratte dal prezzo globale nella misura intera e rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile deve essere riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte devono essere riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;

d) La determinazione dell'ammortamento deve avvenire sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA

LE VARIANTI CONTRATTUALI, EXTRACONTRATTUALI E ILLEGITTIME

Le varianti ai lavori, nella loro sostanza, possono intendersi sempre extracontrattuali perché prevedono

lavori non programmati contrattualmente. Tali variazioni a loro volta possono distinguersi in:

- 1) variazioni che l'appaltatore non può rifiutarsi di eseguire pena l'inadempienza contrattuale;
- 2) variazione che l'appaltatore può rifiutarsi di eseguire perché al di fuori di ogni obbligo contrattuale in quanto assumono, rispetto al programma originario, una propria individualità.

Si rientra nel primo caso quando le varianti sono ammissibili secondo la Legge.

Nel secondo caso, invece che di varianti extracontrattuali, bisogna parlare di lavori extracontrattuali i quali possono avere attinenza con l'opera oggetto del contratto, ma non pregiudicano la sua realizzazione o non apportano a essa alcuna miglioria.

GLI OBBLIGHI E I DIVIETI PER L'APPALTATORE

In generale nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati ed eseguiti per iniziativa dello stesso appaltatore.

Qualora, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentito il responsabile del procedimento e il progettista, deve promuovere la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato, purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

LE VARIANTI PER IL MANIFESTARSI DI ERRORI O OMISSIONI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Le varianti per il "manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione" sono oggetto di riserva. La responsabilità dei progettisti per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza degli errori e delle omissioni, con estensione a tutti i "titolari di incarichi di progettazione", sia esterni che interni, è chiaramente sancita.

In base all'importo della variante per errore oppure per omissione progettuale possono presentarsi due casi:

1) importo della variante contenuta entro il 20% dell'importo originario del contratto: entro il 20% dell'ammontare dell'importo contrattuale, l'appaltatore è obbligato a eseguire i lavori agli stessi prezzi contrattuali o con i nuovi prezzi concordati;

2) importo della variante superiore al 20% dell'importo originario del contratto: la stazione appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto o più propriamente al recesso del contratto.

Nel primo caso, le uniche contestazioni dell'appaltatore potranno riguardare soltanto i nuovi prezzi qualora non ritenuti remunerativi per i lavori ulteriori. A tal fine dovrà scrivere tempestiva riserva nel registro di contabilità, ma non potrà interrompere in alcun modo l'esecuzione dei lavori.

Nel secondo caso, la stazione appaltante non ha la facoltà ma l'obbligo di "sciogliere" il contratto, con conseguente diritto al risarcimento all'appaltatore e rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei progettisti per i danni subiti.

GLI ERRORI PROGETTUALI

Come errori e omissioni progettuali possiamo considerare:

- l'inadeguata valutazione dello stato di fatto;
- la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;
- il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti dalla prova scritta;
- la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

LE VARIANTI IN AUMENTO O DIMINUZIONE, FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OPERA E ALLA SUA FUNZIONALITA'

Le disposizioni, ammettono, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto d'appalto.

Tale tipo di varianti possono essere contemplate dai seguenti quattro casi:

- 1) le varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; il miglioramento e la funzionalità devono essere motivati nella relazione che accompagna la variante;
- 2) le varianti motivate da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze; anche queste esigenze devono essere illustrate nella relazione;
- 3) le varianti non comportanti un aumento di spesa superiore al 5% dell'importo contrattuale originario; il limite percentuale si applica alla somma di tutte le varianti qualora siano più di una; sempre in caso di più varianti, l'importo sul quale calcolare il limite percentuale è sempre quello del contratto originario a prescindere dal suo incremento mediante successivi atti di sottomissione per le perizie suppletive;
- 4) il maggior onere per le opere, fermo restando il limite di cui al punto precedente, deve trovare copertura nello stanziamento già previsto per l'intervento, quindi non necessariamente all'interno dell'impegno di spesa registrato in relazione al rapporto economico sorto nei confronti dell'appaltatore (che come noto corrisponde all'importo contrattuale), ma all'interno della somma stanziata in origine per il singolo intervento (in sede di approvazione del progetto esecutivo). Tale onere perciò può essere affrontato attingendo alle somme a disposizione per gli imprevisti, al risparmio ottenuto col ribasso in sede di gara o ad altri risparmi accertati rispetto al quadro economico del progetto che non aumenta nel suo importo complessivo.

L'importo in aumento relativo a tali variazioni non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

LE VARIANTI NON VARIANTI, GLI INTERVENTI DISPOSTI DAL DIRETTORE LAVORI PER RISOLVERE GLI ASPETTI DI DETTAGLIO

La Legge stabilisce che non sono da considerare varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Tale fattispecie di interventi devono soddisfare la seguente duplice condizione:

- 1) il loro valore non deve superare il 10% (o il 5%) delle categorie di lavoro dell'appalto;
- 2) non devono determinare un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

I DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Qualora durante l'esecuzione si verificano danni ai lavori già realizzati per cause di forza maggiore, l'appaltatore, deve denunciarli al direttore dei lavori nel termine stabilito dal capitolato

d'appalto o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'ACCERTAMENTO DEI DANNI DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia da parte dell'appaltatore, deve procedere immediatamente

alla redazione del processo verbale volto ad accertare:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, in rapporto allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza dell'appaltatore, ai fini della legittimità dei compensi per i danni subiti;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni impartite dallo stesso direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'ONERE DI ISCRIZIONE DELLE RISERVE PER I DANNI RISARCIBILI

I compensi dovuti all'appaltatore per i danni subiti sono soggetti all'onere della riserva poiché possono insorgere delle contestazioni in merito alla loro valutazione da parte del direttore dei lavori. Inoltre la denuncia, non contenendo gli elementi necessari per quantificare la pretesa al compenso, non può sostituire la riserva da inserire nel registro di contabilità, né assolvere alla funzione a essa attribuita dalla normativa sugli appalti pubblici.

LA SOSPENSIONE E IL RALLENTAMENTO DEI LAVORI. L'INFLUENZA SUI TEMPI CONTRATTUALI

L'appaltatore, non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose deve rimanere inalterato sino a che non vengano accertati i fatti da parte del direttore dei lavori.

La manifestazione di danni per causa da forza maggiore, specialmente se di grave entità, rende legittima per l'appaltatore la richiesta di un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori contrattuali.

Il termine suppletivo è necessario per consentire all'appaltatore la riparazione dei lavori danneggiati e l'eventuale rifacimento di quelli totalmente distrutti.

IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LE CARENZE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

Nel caso della previsione parziale e sottostima dei costi delle misure di sicurezza, occorsi nella redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, è sorto il problema che in tale situazione si possa configurare l'ipotesi della carenza progettuale, suscettibile delle integrazioni in corso d'opera. Se le modifiche, suggerite dalle imprese aggiudicatrici e accettate dalle stazioni appaltanti, si rivelino necessarie a garantire il rispetto delle norme di sicurezza eventualmente disattese nel piano stesso, le imprese hanno il diritto di vedere riconosciuti i possibili maggiori costi rispetto a quelli inizialmente stimati e indicati dalla stazione appaltante.

GLI ONERI DI SICUREZZA

Allo scopo di stabilire le modalità con le quali le ulteriori somme per i nuovi apprestamenti del piano di sicurezza e di coordinamento devono essere inserite nella contabilità dei lavori, è necessario fare riferimento alla stima complessiva delle spese di sicurezza e si compone di due parti:

- una compresa nel prezzo unitario delle singole lavorazioni;
- una di spese, cosiddette speciali, non inclusa nei prezzi, la cui somma rappresenta il costo della sicurezza non soggetto a ribasso.

Entrambe le spese devono essere fissate dal progettista. Nel caso degli oneri contenuti nei prezzi, il progettista deve definire analiticamente la quota di detti oneri, mentre per quelli cosiddetti speciali, deve procedere al computo metrico degli stessi. La somma dei due oneri porta alla determinazione delle Spese complessive della sicurezza e, di conseguenza, anche della incidenza media della sicurezza.

LE OSSERVAZIONI DELL'APPALTATORE AL PSC PRIMA DELLA SUA ACCETTAZIONE.

L'eccezione relativa alla previsione parziale e alla sottostima dei costi della sicurezza, deve essere sollevata dall'appaltatore nel momento in cui, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 494/1996, lo stesso deve redigere il piano operativo di sicurezza e, comunque, prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento.

E' in questa fase, infatti, che possono essere rilevate con certezza le carenze *sostanziali* del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante.

IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI COSTI.

Anche se l'appaltatore ha esaminato il piano di sicurezza e i costi previsti dal medesimo e ha sottoscritto il contratto e il progetto in relazione agli stessi, l'impresa appaltatrice può rimetterne in discussione i contenuti variando e adeguamento il piano per supplire le carenze obiettive dello stesso e, in funzione delle errate previsioni della stazione appaltante, si giustifica una loro remunerazione supplementare da parte di questa.

Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori il piano di sicurezza debba essere modificato per rimediare a inadeguatezza addebitabili alla stazione appaltante, i maggiori costi da riconoscere all'impresa sono solo quelli non inclusi tra le spese generali di impresa o tra le voci dell'elenco prezzi unitari, comunque indispensabili per garantire la sicurezza del cantiere, sicchè non possono essere risarcite le spese che l'impresa ha sostenuto per l'organizzazione generale del cantiere (costi per l'impianto e l'espianto del cantiere, per le varie attività di sicurezza trasversali alle fasi lavorative), nonché quelle per la sicurezza legate alle specifiche fasi lavorative (montaggio, smontaggio e nolo dei ponteggi per la realizzazione dei muri portanti e della copertura, oppure posa in opera delle protezioni durante le fasi di scavo).

In caso di domanda di ristoro degli oneri aggiuntivi sopportati a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di sicurezza, l'impresa non può limitarsi a una mera elencazione dei maggiori oneri, ma deve addurre degli elementi concreti di prova quali, per esempio, le eventuali modifiche apportate al piano di sicurezza.

LE PROBLEMATICHE ESECUTIVE

Devono essere compensati i maggiori oneri sopportati dall'impresa per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi conseguenti alla esecuzione di interventi extra riconducibili, nella fattispecie.

Non devono essere risarciti, laddove appaiano connaturati alla peculiarità dell'opere da realizzare, i maggiori oneri sostenuti dall'impresa esecutrice per il montaggio e lo smontaggio delle gru per l'effettuazione di interventi ulteriori.

Vanno corrisposti i maggiori oneri affrontati dall'impresa per la realizzazione delle opere aggiuntive di accesso al cantiere dovute alle limitazioni esecutive imposte da terzi.